

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Servizio Arpa: B2.01 (servizi associati B1.08, B1.13)
Codice pratica: K13_2025_01169

Provincia di Novara
Settore Ambiente
Ufficio Rifiuti e Bonifiche
Funzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Via Greppi, 7
28100 Novara

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Riferimento Vs. nota prot. n. 15625/2025 del 28/05/2025, prot. Arpa n. 47178 del 29/05/2025.

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Progetto: Realizzazione di un impianto di recupero (R12, R4 ed R5) di rifiuti non pericolosi "rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche EER 160214" da realizzarsi in Comune di San Pietro Mosezzo - Proponente: GDC Srls- Trasmissione contributo tecnico-scientifico.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il contributo tecnico-scientifico redatto dal Dipartimento scrivente.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Attività di Produzione Nord Est
Dott.ssa Francesca Vietti
(Firmato digitalmente)

Il Referente dell'Istruttoria
Alessandra Preda
a.preda@arpa.piemonte.it

FV/LA/ap

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 01119680111 – fax 0161269830

E-mail: produzione.norddest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.norddest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

Riferimento Vs. nota prot. n. 15625/2025 del 28/05/2025, prot. Arpa n. 47178 del 29/05/2025

**Istruttoria Provinciale per la Verifica di Assoggettabilità a VIA
ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i**

CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

**Progetto: “Realizzazione di un impianto di recupero (R12, R4 ed R5) di rifiuti non pericolosi
“rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche EER 160214” da realizzarsi in Comune
di San Pietro Mosezzo”**

Proponente: GDC Srls

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico prof. Nome: Ing. Alessandra Giuseppina PREDA	
Contributi specialistici	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale Novara Nome: Dott.ssa Loretta BADAN Nome: Piergiuseppe RONDONOTTI Nome: Dott. Edoardo ROSSI	
Verifica	Funzione: Collaboratore tecnico prof. I.F. Valutazioni Ambientali Nome: Dott.ssa Laura ANTONELLI	
Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile della Struttura Attività di Produzione Nord Est Nome: Dott.ssa Francesca VIETTI	

1 Introduzione

Oggetto del presente contributo è la valutazione del progetto *“Realizzazione di un impianto di recupero (R12, R4 ed R5) di rifiuti non pericolosi “rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche EER 160214””* in Comune di San Pietro Mosezzo presentato dalla Società GDC Srls e sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Il progetto presentato rientra nel punto 7 lettera z.b dell'allegato IV alla parte Seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: *Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 t/giorno lettere da R1 a R9 dell'All. IV parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..*

Il contributo di ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità competente nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

L'analisi della documentazione è stata condotta ai sensi dei contenuti degli Allegati IV bis e V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Si rammenta che non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti alla stabilità dei fronti e geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009 n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

2 Localizzazione dell'opera e caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla documentazione

La sede produttiva di GDC SRLS è localizzata nell'area industriale del Comune di San Pietro Mosezzo ad est dell'abitato e a nord della SP11 (si veda figura seguente).




Figura 1: inquadramento territoriale (fonte Google Earth)

Per lo Stabilimento di San Pietro Mosezzo la Società GDC SRLS è in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 216 Dlgs 152/06, con Iscrizione al Registro Provinciale n. 315 del 24/06/2024, per una quantità annua di 500 t di rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche identificate con il codice EER 160214.

Viene indicato che il progetto non prevede interventi di riqualificazione dell'attuale sede dell'impresa, in quanto gli spazi oggi presenti saranno sufficienti e coerenti con le nuove attività.

L'impresa intende passare da un'autorizzazione in procedura semplificata (ex art. 216 D.Lgs. 152/06) ad un'autorizzazione in procedura ordinaria (ex art. 208 D.Lgs. 152/06), al fine di poter aumentare la potenzialità annua di trattamento. Viene indicato che verranno accettati i pannelli fotovoltaici a base silicio.

La potenzialità prevista, calcolata sulla base dell'orario lavorativo di 16 h/giorno, risulta pari a 41 t/giorno, corrispondente a 10.250 t/anno considerando 250 giorni lavorativi di attività dell'impianto. Le attività di recupero svolte saranno le seguenti:

Area	Operazioni di Recupero	Codici EER	Modalità di stoccaggio	Superficie [m ²]	Volumi [m ³]	Quantità massima in Stoccaggio [t]	Capacità trattamento annuo [t]
R1	R12	160214	Bancali	30	51	41	10.250
R4	R4-R5	160214	Bancali	30	51		

Tabella 1: attività di recupero previste (tabella pag. 70 Studio Preliminare Ambientale)

La gestione operativa del centro, descritta nel documento “Protocollo operativo recupero e smaltimento rifiuti” (allegato 5), prevede un recupero strutturato in più fasi operative, articolate su 5 aree (R1–R5). Le attività previste perseguono le seguenti finalità:

- Recupero pannelli fotovoltaici integri e funzionanti per riutilizzo (prevalentemente all'estero).
- Recupero dei materiali di composizione dei pannelli fotovoltaici rotti e/o non funzionanti: i materiali recuperabili saranno destinati al riutilizzo come materie prime secondarie mentre è previsto l'invio a smaltimento solo per le frazioni non recuperabili.

Il flusso operativo sarà articolato come segue:

- Accettazione.
- Area R1 – Scarico e verifica preliminare: dopo lo scarico, i pannelli vengono sottoposti a una prima selezione sulla base delle condizioni del pallet. Il Proponente precisa che è intenzione avere uno stoccaggio massimo pari a un giorno di attività e pari a un numero 30 bancali; il volume stoccabile nell'area R1 è stato calcolato considerando il volume di un singolo bancale (dimensioni 1 m X 1,70 m) ed è pari a 51 m³.
- Area R2 – Valutazione visiva: in quest'area si procede alla slegatura dei pallet e alla verifica dell'integrità dei singoli pannelli, della presenza della junk box e dello stato dei cavi (che devono risultare integri, non ossidati né fusi).
- Area R3 – Valutazione tecnica: i pannelli che hanno superato le verifiche precedenti vengono sottoposti a test elettrici per la verifica dei parametri di funzionamento. Se ritenuti idonei, saranno etichettati, imballati e riqualificati come “merce”; in caso contrario, saranno avviati alla fase di disassemblaggio.
- Area R4 – Disassemblaggio: i pannelli non riutilizzabili vengono inviati all'area di disassemblaggio. Questa attività verrà sviluppata in due fasi. La fase oggetto della presente autorizzazione consiste nella separazione e recupero della cornice in alluminio e del vetro; è inoltre prevista in futuro, ma non attualmente descritta, una seconda fase per il recupero integrale del pannello mediante un macchinario che effettua una lavorazione meccanica a freddo.

Nella prima fase, la cornice sarà rimossa tramite una macchina scardinatrice, mentre la separazione del vetro e della scatola di giunzione sarà eseguita manualmente.

Da questa fase si prevede l'ottenimento dei seguenti End of Waste:

- alluminio, ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- vetro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1179/2012.

L'assemblato fotovoltaico contenente le celle CIGS verrà depositato manualmente in un cassone metallico, stoccato nell'area rifiuti e successivamente inviato a centri di smaltimento autorizzati.

- Area R5 – Stoccaggio rifiuti: i materiali qualificati come rifiuto saranno stoccati in quest'area, opportunamente delimitata e separata dal resto delle operazioni, in attesa dell'invio ai centri di smaltimento autorizzati. Viene precisato che il cassone utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita sarà a tenuta e chiusura ermetica e quindi protetti dal dilavamento

Nella figura seguente si riporta la suddivisione nelle cinque aree operative come desunta dall'allegato 8 presentato:



Figura 2: planimetria aree operative (allegato 8)

3 Valutazione degli impatti ambientali

Valutata la documentazione presentata dal Proponente, si effettuano le considerazioni che seguono a supporto dell'istruttoria tecnica condotta dalla Provincia di Novara.

Si premette che il Proponente indica che la procedura di disassemblaggio del pannello fotovoltaico verrà attuata secondo i seguenti step:

- FASE 1 in cui avviene il recupero della cornice di alluminio e del vetro, senza necessità di trattamento successivo alcuno.
- FASE 2 in cui avviene il recupero integrale della scatola di giunzione, dell'EVA, del PVF, del silicio e dell'argento (totale del pannello), mediante un macchinario che effettua la lavorazione meccanica a freddo.

Dalla documentazione fornita, risulta che il progetto prevede una gestione separata delle due fasi. In particolare, questa istanza riguarda esclusivamente la FASE 1.

Pertanto le valutazioni effettuate nel presente contributo riguardano soltanto tale fase; qualora il Proponente intendesse richiedere l'autorizzazione della fase 2 dovrà essere valutato se la stessa possa avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e richiedere pertanto l'attivazione di una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

3.1 Criteri localizzativi

Il Proponente ha effettuato la verifica del rispetto puntuale dei criteri localizzativi definiti nel PRUBAI 2022. In tale analisi il Proponente indica che l'area non ricade nel criterio *F5 – Aree ricadenti nelle fasce individuate dal PGRA*; dall'esame del PGRA risulta che il sito ricade nello scenario L (probabilità di alluvioni bassa – Tr 500) che costituisce criterio penalizzante (figura seguente). A tal riguardo si demanda al parere delle competenti amministrazioni.




Figura 3: estratto mappa di pericolosità del PGRA (geoportale Regione Piemonte)

3.2 Gestione rifiuti

Si evidenziano, nel documento *“Protocollo operativo recupero e smaltimento rifiuti”* (allegato 5), alcune disomogeneità nella descrizione del percorso dei rifiuti non conformi. In particolare, in determinati passaggi, i rifiuti non conformi a seguito di valutazione visiva risultano destinati all'area R3, mentre in altri vengono indicati come inviati direttamente alle aree R4 o R5; ad esempio:

- Paragrafo 3 pag. 5 viene indicato che i pallet RAEE non idonei vengono spostati in R3 mentre l'area R3 viene identificata come area dei test per la verifica tecnica.
- A pag 9 viene indicato che il materiale ritenuto non idoneo (S) nell'area R2 viene nuovamente reggiato, scartato ed inviato all'area R5, in qualità di rifiuto ma a pag. 10, in relazione all'area R4, viene indicato che entra il materiale proveniente dall'area R2 per scarto da selezione visiva.

Inoltre, per gli EOW a pag. 10, nel paragrafo relativo all'area R3, viene indicato che *“il materiale proveniente dall'Area 2 viene sottoposto a pulizia superficiale, verifica dei range dei parametri, raggruppamento per tipologia, etichettatura con bar code, emissione test report, riposizionamento su pallet, identificazione pallet e finale reggiatura di contenimento per poi essere trasferito all'area R4 per mezzo di transpallet”* ma nel paragrafo successivo relativo all'area R4 viene indicato che *“Tutto il materiale che entra in quest'area ha lo status di rifiuto.”* (l'area R4 è destinata al disassemblaggio).

Si osserva inoltre che l'individuazione delle aree funzionali presentata nell'allegato 8 risulta differente da quella riportata a pag. 12 del *“Protocollo operativo recupero e smaltimento rifiuti”* (allegato 5). Nella planimetria di pag. 12 di quest'ultimo documento risulta un'incongruenza tra i nomi in legenda dei “percorsi” identificati e gli effettivi percorsi descritti in procedura e riportati in planimetria.

Sulla base della documentazione consultata si formulano le seguenti osservazioni:

1. Non sono chiare le dimensioni delle Aree di lavoro e deposito identificate con le lettere R, le stesse hanno dimensioni e forme differenti sui diversi documenti presentati, si chiede di far luce su tale aspetto e di ritrasmettere una planimetria definitiva, comprensiva anche della destinazione d'uso delle altre aree di proprietà della ditta. Si ricorda che la planimetria dovrà essere quella presentata per l'Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06.
2. Come già autorizzato ai sensi dell'art. 216, si presume che l'area identificata con la sigla R1 venga utilizzata sia per le operazioni di scarico del rifiuto in entrata, sia per le operazioni di carico del prodotto pronto al riutilizzo. Non essendovi una divisione materiale dell'area, le due tipologie non dovranno mai essere presenti contemporaneamente.
3. Si osserva che l'area R4 è adibita a: ricezione (da R2 e R3) di scarti/rifiuti, lavorazione degli stessi (fase 1) e deposito di EoW (alluminio e vetro). Vista la dimensione dell'area appare improbabile che la ditta riesca a tenere separati i materiali classificati rifiuti dai materiali classificati EoW; pertanto, si chiede alla GDC di approfondire come intenda gestire tale area riportando anche in planimetria quanto sarà descritto.

4. Si chiede di chiarire, riportandolo anche in planimetria, quali siano le aree denominate "aree merci".
5. Viste le incongruenze riscontrate nei documenti si chiede di ricontrollare la documentazione e di allegare alla descrizione anche dei diagrammi di flusso. Questo anche in risposta a quanto richiesto relativamente al controllo dei processi in relazione ai sistemi di gestione come richiesto dalle istruttorie End of Waste caso per caso.
6. Nella planimetria dovranno essere indicati i percorsi riservati ai mezzi di movimentazione dei materiali.
7. La Ditta prevede di gestire i rifiuti decadenti dai trattamenti in deposito temporaneo e li elenca non esaustivamente come segue:

CODICI EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO
150103	imballaggi in legno	X
150102	imballaggi di plastica	X
150104	imballaggi metallici	X
150106	imballaggi in materiali misti	X
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X

Si ricorda che il "regime di deposito temporaneo" non risulta applicabile nel caso dei gestori di rifiuti se non per i rifiuti c.d. autoprodotti cioè i rifiuti "decadenti dalle attività di gestione degli impianti, dalle attività di manutenzione e/o consistenti negli scarti dei processi di trattamento diversi dai rifiuti in uscita" (ad es. rifiuti d'ufficio, scarti derivanti dalla manutenzione dei macchinari dell'impianto, imballaggi dei materiali di consumo o altri rifiuti generati dalle attività ausiliarie dell'impianto stesso), cioè che non sono direttamente il risultato del trattamento dei rifiuti in ingresso. Per questi rifiuti, l'impianto agisce effettivamente come un "produttore iniziale", e il regime di deposito temporaneo potrebbe essere applicabile, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dall'Art. 185-bis.

Per tutti gli altri rifiuti direttamente decadenti dai trattamenti NON è applicabile il regime di deposito temporaneo, come anche determinato dalla risposta del Ministero dell'Ambiente (079776.29-04-2025) all'interpello della Regione Lazio 16/07/2024 n. 131178: "...*ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, non sembrerebbe applicabile l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione...*".

Pertanto, si chiede che la Ditta delimiti e identifichi le aree di deposito di tutti i rifiuti decadenti dai trattamenti, indicando i codici principali delle operazioni alle quali intende inviarli e i quantitativi massimi stoccabili. Tali aree devono essere riportate nella planimetria finale.

8. Dal momento che non sono state fornite indicazioni sulle aree esterne si ritiene opportuno che venga fornita una planimetria con l'individuazione delle aree esterne di pertinenza dell'impianto. Tali aree dovranno essere chiaramente separate dalle aree di competenza di altri evidenziando le modalità di separazione.

Si ricorda che la Fase 2 descritta in questa sede in modo molto sommario dovrà essere autorizzata con Parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006.

3.3 Criteri End of Waste

Riguardo i criteri End of Waste e all'applicabilità delle Procedure Semplificate ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 si evidenzia che l'azienda prende tra i propri riferimenti l'Art. 214-ter del D.lgs. 152/06 e smi "Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata" che a sua volta è correlato all'Art. 216 c. 8-quinquies dello stesso decreto.

Tuttavia, l'Autorizzazione richiesta dalla Ditta (ex art. 208), in quanto autorizzazione in via ordinaria, non si limita alla mera applicazione su diversa scala dell'autorizzazione in forma semplificata; il presente caso riguarda nello specifico l'autorizzazione al trattamento di un quantitativo di 10.250 t di rifiuto EER 160214 a fronte di 500 tonnellate normalmente autorizzabili in forma semplificata ai sensi del D.M. n°119 del 10/07/2023.

Si ritiene necessaria un'istruttoria maggiormente approfondita sul modello delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 riguardanti la Disciplina End of Waste; essendo tali linee anteriori al D.M. n°119 del 10/07/2023, esse non citano tale riferimento per le istruttorie semplificate.

Tuttavia, dando per assodato il rispetto integrale del Decreto stesso, si richiede:

9. di fornire almeno le seguenti informazioni riguardanti le condizioni ed i criteri dettagliati di cui all'articolo all'art.184 ter commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006.

Condizioni:

- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Criteri dettagliati:

- b) processi e tecniche di trattamento consentiti (in particolare per quella parte di rifiuti per i quali viene determinato il disassemblaggio);
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Si ricorda che i contenuti minimi da inserire ai fini dell'istruttoria sono specificati all'interno delle Linee Guida SNPA n. 41/2022, nello specifico si rimanda a quanto riportato nelle colonne "Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente".

3.4 Emissioni in atmosfera

Il Proponente indica che la procedura di disassemblaggio del pannello fotovoltaico verrà attuata secondo i seguenti step:

- FASE 1 in cui avviene il recupero della cornice di alluminio e del vetro, senza necessità di trattamento successivo alcuno.
- FASE 2 in cui avviene il recupero integrale della scatola di giunzione, dell'EVA, del PVF, del silicio e dell'argento (totale del pannello), mediante un macchinario che effettua la lavorazione meccanica a freddo.

Dalla documentazione fornita, risulta che il progetto prevede una gestione separata delle due fasi. In particolare, questa istanza riguarda esclusivamente la FASE 1 che comporta una lavorazione meccanica e di movimentazione per separare il pannello fotovoltaico nei 4 componenti principali (cornice di alluminio, pannello di vetro, assemblato fotovoltaico (EVA, CIGS, PVF) e scatola di giunzione con cavi), mentre i restanti componenti del pannello, raggruppati per tipologia di rifiuto, verranno inviati ai centri di smaltimento autorizzati.

Dal momento che il proponente ha dichiarato l'intenzione di sviluppare in seguito l'attività della FASE 2 e che dalla FASE 1, eseguita al coperto, non si generano emissioni e/o odori, non si avranno impatti negativi sulla matrice atmosfera.

Si rimanda, pertanto, la valutazione delle emissioni ad una successiva istanza di modifica.

3.5 Traffico indotto

Il Proponente indica che è previsto un numero massimo di 2 viaggi/giorno in ingresso all'impianto, per un totale di 41 tonnellate/giorno.

Al fine di valutare l'impatto dell'intervento in progetto, in data 22/04/2025 è stato effettuato un monitoraggio sulla viabilità interessata dal passaggio dei mezzi da e per l'impianto nelle due fasce orarie considerate di punta (9:00-10:00 e 16:00-17:00).

Cautelativamente è stato considerato che i 2 mezzi/giorno destinati all'impianto transitino nell'ora di punta (è stata fatta una valutazione per ciascuna delle due fasce orarie sopra individuate). Il Proponente valuta l'incidenza del traffico indotto come scarsamente rilevante.

Pur osservando che nelle valutazioni non sono stati considerati i mezzi per l'allontanamento degli EOW e dei rifiuti prodotti e che l'incidenza dei mezzi dell'impianto è stata erroneamente valutata rispetto alla somma del traffico misurato sulla SP11 e su via Dante (e non sul singolo tronco stradale), si prende atto della valutazione del Proponente.

3.6 Rumore

Vista la tipologia di attività svolta il Proponente non ha presentato una Valutazione previsionale di impatto acustico in relazione agli interventi in progetto. A pag. 85 dello Studio Preliminare Ambientale viene inoltre indicato che il progetto non provoca modifiche sostanziali allo stato di rumore residuo. Si prende atto di quanto indicato dal Proponente e si formula la seguente proposta di condizione ambientale:

- A impianto funzionante a regime dovranno essere effettuati, in periodo di riferimento diurno dei rilievi fonometrici tesi a verificare il rispetto di quanto stabilito dal DPCM 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*; vista la presenza di un'abitazione a ovest dell'impianto particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica del limite differenziale di immissione sonora ai ricettori, da effettuarsi nelle maggiori condizioni di disturbo acustico ovvero con il funzionamento contemporaneo di tutte le sorgenti sonore al loro massimo livello di emissione.

3.7 Suolo/sottosuolo e acque sotterranee

Il Proponente indica che tutte le attività verranno svolte su aree pavimentate prevalentemente al coperto e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti avviene in cassone.

Dal momento che la documentazione presentata non contiene una descrizione dello stato attuale dell'area si ritiene utile che venga fornito:

10. una verifica dell'integrità delle pavimentazioni.

3.8 Gestione acque reflue e meteoriche

Nello Studio Preliminare Ambientale viene indicato che il nuovo impianto di trattamento dei pannelli fotovoltaici non necessita di acqua per scopi industriali e che non sono previsti scarichi di acque reflue industriali.

L'approvvigionamento idrico per uso potabile (servizi igienici) avviene esclusivamente tramite la rete acquedottistica.

Viene inoltre riportato quanto segue: *"Presso lo stabilimento è presente uno scarico di tipo civile generato dal bagno presente e scarichi di acque meteoriche attraverso i pluviali indicati nella tavola (vd Allegato 9)."*

Si evidenzia tuttavia che non sono state fornite informazioni sufficienti in merito alle modalità di gestione delle acque meteoriche, né una chiara individuazione dei punti di scarico delle acque reflue civili.

Si chiede pertanto di:

11. fornire una planimetria aggiornata con l'individuazione delle reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (distinguendo tra quelle provenienti dalle coperture e quelle relative ai

piazzali e alle vie di transito) e delle reti di scarico delle acque reflue civili, con indicazione puntuale dei relativi recapiti. In tale elaborato dovranno inoltre essere chiaramente individuate le aree operative del nuovo impianto.

12. Fornire una descrizione delle modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti i piazzali, con particolare riferimento alla presenza di aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e di quelli prodotti, eventualmente evidenziando la presenza di sistemi di trattamento prima dello scarico.

4 Conclusioni

Valutata la documentazione depositata dal Proponente, nei paragrafi precedenti sono state gli aspetti meritevoli di ulteriori approfondimenti/chiarimenti.

Si rimane a disposizione dell'Autorità Competente per eventuali ulteriori valutazioni.



TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Servizio Arpa: B2.01 (servizi associati B1.08, B1.13)
Codice pratica: K13_2025_01169

Provincia di Novara
Settore Ambiente
Ufficio Rifiuti e Bonifiche
Funzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Via Greppi, 7
28100 Novara

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Riferimento Vs. nota prot. n. 15625/2025 del 28/05/2025, prot. Arpa n. 47178 del 29/05/2025.

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. **Progetto:** Realizzazione di un impianto di recupero (R12, R4 ed R5) di rifiuti non pericolosi "rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche EER 160214" da realizzarsi in Comune di San Pietro Mosezzo - **Proponente:** GDC Srls- **Trasmissione contributo tecnico-scientifico.**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il contributo tecnico-scientifico redatto dal Dipartimento scrivente.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Attività di Produzione Nord Est
Dott.ssa Francesca Vietti
(Firmato digitalmente)

Il Referente dell'Istruttoria
Alessandra Preda
a.preda@arpa.piemonte.it

FV/LA/ap

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 01119680111 – fax 0161269830

E-mail: produzione.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

Riferimento Vs. nota prot. n. 15625/2025 del 28/05/2025, prot. Arpa n. 47178 del 29/05/2025

**Istruttoria Provinciale per la Verifica di Assoggettabilità a VIA
ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i**

CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

**Progetto: “Realizzazione di un impianto di recupero (R12, R4 ed R5) di rifiuti non pericolosi
“rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche EER 160214” da realizzarsi in Comune
di San Pietro Mosezzo”**

Proponente: GDC Srls

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico prof. Nome: Ing. Alessandra Giuseppina PREDA	
Contributi specialistici	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale Novara Nome: Dott.ssa Loretta BADAN Nome: Piergiuseppe RONDONOTTI Nome: Dott. Edoardo ROSSI	
Verifica	Funzione: Collaboratore tecnico prof. I.F. Valutazioni Ambientali Nome: Dott.ssa Laura ANTONELLI	
Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile della Struttura Attività di Produzione Nord Est Nome: Dott.ssa Francesca VIETTI	

1 Introduzione

Oggetto del presente contributo è la valutazione del progetto *“Realizzazione di un impianto di recupero (R12, R4 ed R5) di rifiuti non pericolosi “rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche EER 160214””* in Comune di San Pietro Mosezzo presentato dalla Società GDC Srls e sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Il progetto presentato rientra nel punto 7 lettera z.b dell'allegato IV alla parte Seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: *Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 t/giorno lettere da R1 a R9 dell'All. IV parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..*

Il contributo di ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità competente nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

L'analisi della documentazione è stata condotta ai sensi dei contenuti degli Allegati IV bis e V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Si rammenta che non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti alla stabilità dei fronti e geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009 n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

2 Localizzazione dell'opera e caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla documentazione

La sede produttiva di GDC SRLS è localizzata nell'area industriale del Comune di San Pietro Mosezzo ad est dell'abitato e a nord della SP11 (si veda figura seguente).



Figura 1: inquadramento territoriale (fonte Google Earth)

Per lo Stabilimento di San Pietro Mosezzo la Società GDC SRLS è in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 216 Dlgs 152/06, con Iscrizione al Registro Provinciale n. 315 del 24/06/2024, per una quantità annua di 500 t di rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche identificate con il codice EER 160214.

Viene indicato che il progetto non prevede interventi di riqualificazione dell'attuale sede dell'impresa, in quanto gli spazi oggi presenti saranno sufficienti e coerenti con le nuove attività.

L'impresa intende passare da un'autorizzazione in procedura semplificata (ex art. 216 D.Lgs. 152/06) ad un'autorizzazione in procedura ordinaria (ex art. 208 D.Lgs. 152/06), al fine di poter aumentare la potenzialità annua di trattamento. Viene indicato che verranno accettati i pannelli fotovoltaici a base silicio.

La potenzialità prevista, calcolata sulla base dell'orario lavorativo di 16 h/giorno, risulta pari a 41 t/giorno, corrispondente a 10.250 t/anno considerando 250 giorni lavorativi di attività dell'impianto. Le attività di recupero svolte saranno le seguenti:

Area	Operazioni di Recupero	Codici EER	Modalità di stoccaggio	Superficie [m ²]	Volumi [m ³]	Quantità massima in Stoccaggio [t]	Capacità trattamento annuo [t]
R1	R12	160214	Bancali	30	51	41	10.250
R4	R4-R5	160214	Bancali	30	51		

Tabella 1: attività di recupero previste (tabella pag. 70 Studio Preliminare Ambientale)

La gestione operativa del centro, descritta nel documento “Protocollo operativo recupero e smaltimento rifiuti” (allegato 5), prevede un recupero strutturato in più fasi operative, articolate su 5 aree (R1–R5). Le attività previste perseguono le seguenti finalità:

- Recupero pannelli fotovoltaici integri e funzionanti per riutilizzo (prevalentemente all'estero).
- Recupero dei materiali di composizione dei pannelli fotovoltaici rotti e/o non funzionanti: i materiali recuperabili saranno destinati al riutilizzo come materie prime secondarie mentre è previsto l'invio a smaltimento solo per le frazioni non recuperabili.

Il flusso operativo sarà articolato come segue:

- Accettazione.
- Area R1 – Scarico e verifica preliminare: dopo lo scarico, i pannelli vengono sottoposti a una prima selezione sulla base delle condizioni del pallet. Il Proponente precisa che è intenzione avere uno stoccaggio massimo pari a un giorno di attività e pari a un numero 30 bancali; il volume stoccabile nell'area R1 è stato calcolato considerando il volume di un singolo bancale (dimensioni 1 m X 1,70 m) ed è pari a 51 m³.
- Area R2 – Valutazione visiva: in quest'area si procede alla slegatura dei pallet e alla verifica dell'integrità dei singoli pannelli, della presenza della junk box e dello stato dei cavi (che devono risultare integri, non ossidati né fusi).
- Area R3 – Valutazione tecnica: i pannelli che hanno superato le verifiche precedenti vengono sottoposti a test elettrici per la verifica dei parametri di funzionamento. Se ritenuti idonei, saranno etichettati, imballati e riqualificati come “merce”; in caso contrario, saranno avviati alla fase di disassemblaggio.
- Area R4 – Disassemblaggio: i pannelli non riutilizzabili vengono inviati all'area di disassemblaggio. Questa attività verrà sviluppata in due fasi. La fase oggetto della presente autorizzazione consiste nella separazione e recupero della cornice in alluminio e del vetro; è inoltre prevista in futuro, ma non attualmente descritta, una seconda fase per il recupero integrale del pannello mediante un macchinario che effettua una lavorazione meccanica a freddo.

Nella prima fase, la cornice sarà rimossa tramite una macchina scardinatrice, mentre la separazione del vetro e della scatola di giunzione sarà eseguita manualmente.

Da questa fase si prevede l'ottenimento dei seguenti End of Waste:

- alluminio, ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- vetro, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1179/2012.

L'assemblato fotovoltaico contenente le celle CIGS verrà depositato manualmente in un cassone metallico, stoccato nell'area rifiuti e successivamente inviato a centri di smaltimento autorizzati.

- Area R5 – Stoccaggio rifiuti: i materiali qualificati come rifiuto saranno stoccati in quest'area, opportunamente delimitata e separata dal resto delle operazioni, in attesa dell'invio ai centri di smaltimento autorizzati. Viene precisato che il cassone utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita sarà a tenuta e chiusura ermetica e quindi protetti dal dilavamento

Nella figura seguente si riporta la suddivisione nelle cinque aree operative come desunta dall'allegato 8 presentato:



Figura 2: planimetria aree operative (allegato 8)

3 Valutazione degli impatti ambientali

Valutata la documentazione presentata dal Proponente, si effettuano le considerazioni che seguono a supporto dell'istruttoria tecnica condotta dalla Provincia di Novara.

Si premette che il Proponente indica che la procedura di disassemblaggio del pannello fotovoltaico verrà attuata secondo i seguenti step:

- FASE 1 in cui avviene il recupero della cornice di alluminio e del vetro, senza necessità di trattamento successivo alcuno.
- FASE 2 in cui avviene il recupero integrale della scatola di giunzione, dell'EVA, del PVF, del silicio e dell'argento (totale del pannello), mediante un macchinario che effettua la lavorazione meccanica a freddo.

Dalla documentazione fornita, risulta che il progetto prevede una gestione separata delle due fasi. In particolare, questa istanza riguarda esclusivamente la FASE 1.

Pertanto le valutazioni effettuate nel presente contributo riguardano soltanto tale fase; qualora il Proponente intendesse richiedere l'autorizzazione della fase 2 dovrà essere valutato se la stessa possa avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e richiedere pertanto l'attivazione di una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

3.1 Criteri localizzativi

Il Proponente ha effettuato la verifica del rispetto puntuale dei criteri localizzativi definiti nel PRUBAI 2022. In tale analisi il Proponente indica che l'area non ricade nel criterio *F5 – Aree ricadenti nelle fasce individuate dal PGRA*; dall'esame del PGRA risulta che il sito ricade nello scenario L (probabilità di alluvioni bassa – Tr 500) che costituisce criterio penalizzante (figura seguente). A tal riguardo si demanda al parere delle competenti amministrazioni.




Figura 3: estratto mappa di pericolosità del PGRA (geoportale Regione Piemonte)

3.2 Gestione rifiuti

Si evidenziano, nel documento *“Protocollo operativo recupero e smaltimento rifiuti”* (allegato 5), alcune disomogeneità nella descrizione del percorso dei rifiuti non conformi. In particolare, in determinati passaggi, i rifiuti non conformi a seguito di valutazione visiva risultano destinati all'area R3, mentre in altri vengono indicati come inviati direttamente alle aree R4 o R5; ad esempio:

- Paragrafo 3 pag. 5 viene indicato che i pallet RAEE non idonei vengono spostati in R3 mentre l'area R3 viene identificata come area dei test per la verifica tecnica.
- A pag 9 viene indicato che il materiale ritenuto non idoneo (S) nell'area R2 viene nuovamente reggiato, scartato ed inviato all'area R5, in qualità di rifiuto ma a pag. 10, in relazione all'area R4, viene indicato che entra il materiale proveniente dall'area R2 per scarto da selezione visiva.

Inoltre, per gli EOW a pag. 10, nel paragrafo relativo all'area R3, viene indicato che *“il materiale proveniente dall'Area 2 viene sottoposto a pulizia superficiale, verifica dei range dei parametri, raggruppamento per tipologia, etichettatura con bar code, emissione test report, riposizionamento su pallet, identificazione pallet e finale reggiatura di contenimento per poi essere trasferito all'area R4 per mezzo di transpallet”* ma nel paragrafo successivo relativo all'area R4 viene indicato che *“Tutto il materiale che entra in quest'area ha lo status di rifiuto.”* (l'area R4 è destinata al disassemblaggio).

Si osserva inoltre che l'individuazione delle aree funzionali presentata nell'allegato 8 risulta differente da quella riportata a pag. 12 del *“Protocollo operativo recupero e smaltimento rifiuti”* (allegato 5). Nella planimetria di pag. 12 di quest'ultimo documento risulta un'incongruenza tra i nomi in legenda dei “percorsi” identificati e gli effettivi percorsi descritti in procedura e riportati in planimetria.

Sulla base della documentazione consultata si formulano le seguenti osservazioni:

1. Non sono chiare le dimensioni delle Aree di lavoro e deposito identificate con le lettere R, le stesse hanno dimensioni e forme differenti sui diversi documenti presentati, si chiede di far luce su tale aspetto e di ritrasmettere una planimetria definitiva, comprensiva anche della destinazione d'uso delle altre aree di proprietà della ditta. Si ricorda che la planimetria dovrà essere quella presentata per l'Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06.
2. Come già autorizzato ai sensi dell'art. 216, si presume che l'area identificata con la sigla R1 venga utilizzata sia per le operazioni di scarico del rifiuto in entrata, sia per le operazioni di carico del prodotto pronto al riutilizzo. Non essendovi una divisione materiale dell'area, le due tipologie non dovranno mai essere presenti contemporaneamente.
3. Si osserva che l'area R4 è adibita a: ricezione (da R2 e R3) di scarti/rifiuti, lavorazione degli stessi (fase 1) e deposito di EoW (alluminio e vetro). Vista la dimensione dell'area appare improbabile che la ditta riesca a tenere separati i materiali classificati rifiuti dai materiali classificati EoW; pertanto, si chiede alla GDC di approfondire come intenda gestire tale area riportando anche in planimetria quanto sarà descritto.

4. Si chiede di chiarire, riportandolo anche in planimetria, quali siano le aree denominate "aree merci".
5. Viste le incongruenze riscontrate nei documenti si chiede di ricontrollare la documentazione e di allegare alla descrizione anche dei diagrammi di flusso. Questo anche in risposta a quanto richiesto relativamente al controllo dei processi in relazione ai sistemi di gestione come richiesto dalle istruttorie End of Waste caso per caso.
6. Nella planimetria dovranno essere indicati i percorsi riservati ai mezzi di movimentazione dei materiali.
7. La Ditta prevede di gestire i rifiuti decadenti dai trattamenti in deposito temporaneo e li elenca non esaustivamente come segue:

CODICI EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO
150103	imballaggi in legno	X
150102	imballaggi di plastica	X
150104	imballaggi metallici	X
150106	imballaggi in materiali misti	X
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X

Si ricorda che il "regime di deposito temporaneo" non risulta applicabile nel caso dei gestori di rifiuti se non per i rifiuti c.d. autoprodotti cioè i rifiuti "decadenti dalle attività di gestione degli impianti, dalle attività di manutenzione e/o consistenti negli scarti dei processi di trattamento diversi dai rifiuti in uscita" (ad es. rifiuti d'ufficio, scarti derivanti dalla manutenzione dei macchinari dell'impianto, imballaggi dei materiali di consumo o altri rifiuti generati dalle attività ausiliarie dell'impianto stesso), cioè che non sono direttamente il risultato del trattamento dei rifiuti in ingresso. Per questi rifiuti, l'impianto agisce effettivamente come un "produttore iniziale", e il regime di deposito temporaneo potrebbe essere applicabile, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dall'Art. 185-bis.

Per tutti gli altri rifiuti direttamente decadenti dai trattamenti NON è applicabile il regime di deposito temporaneo, come anche determinato dalla risposta del Ministero dell'Ambiente (079776.29-04-2025) all'interpello della Regione Lazio 16/07/2024 n. 131178: "...*ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, non sembrerebbe applicabile l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione...*".

Pertanto, si chiede che la Ditta delimiti e identifichi le aree di deposito di tutti i rifiuti decadenti dai trattamenti, indicando i codici principali delle operazioni alle quali intende inviarli e i quantitativi massimi stoccabili. Tali aree devono essere riportate nella planimetria finale.

8. Dal momento che non sono state fornite indicazioni sulle aree esterne si ritiene opportuno che venga fornita una planimetria con l'individuazione delle aree esterne di pertinenza dell'impianto. Tali aree dovranno essere chiaramente separate dalle aree di competenza di altri evidenziando le modalità di separazione.

Si ricorda che la Fase 2 descritta in questa sede in modo molto sommario dovrà essere autorizzata con Parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006.

3.3 Criteri End of Waste

Riguardo i criteri End of Waste e all'applicabilità delle Procedure Semplificate ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 si evidenzia che l'azienda prende tra i propri riferimenti l'Art. 214-ter del D.lgs. 152/06 e smi "Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata" che a sua volta è correlato all'Art. 216 c. 8-quinquies dello stesso decreto.

Tuttavia, l'Autorizzazione richiesta dalla Ditta (ex art. 208), in quanto autorizzazione in via ordinaria, non si limita alla mera applicazione su diversa scala dell'autorizzazione in forma semplificata; il presente caso riguarda nello specifico l'autorizzazione al trattamento di un quantitativo di 10.250 t di rifiuto EER 160214 a fronte di 500 tonnellate normalmente autorizzabili in forma semplificata ai sensi del D.M. n°119 del 10/07/2023.

Si ritiene necessaria un'istruttoria maggiormente approfondita sul modello delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 riguardanti la Disciplina End of Waste; essendo tali linee anteriori al D.M. n°119 del 10/07/2023, esse non citano tale riferimento per le istruttorie semplificate.

Tuttavia, dando per assodato il rispetto integrale del Decreto stesso, si richiede:

9. di fornire almeno le seguenti informazioni riguardanti le condizioni ed i criteri dettagliati di cui all'articolo all'art.184 ter commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006.

Condizioni:

- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Criteri dettagliati:

- b) processi e tecniche di trattamento consentiti (in particolare per quella parte di rifiuti per i quali viene determinato il disassemblaggio);
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Si ricorda che i contenuti minimi da inserire ai fini dell'istruttoria sono specificati all'interno delle Linee Guida SNPA n. 41/2022, nello specifico si rimanda a quanto riportato nelle colonne "Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente".

3.4 Emissioni in atmosfera

Il Proponente indica che la procedura di disassemblaggio del pannello fotovoltaico verrà attuata secondo i seguenti step:

- FASE 1 in cui avviene il recupero della cornice di alluminio e del vetro, senza necessità di trattamento successivo alcuno.
- FASE 2 in cui avviene il recupero integrale della scatola di giunzione, dell'EVA, del PVF, del silicio e dell'argento (totale del pannello), mediante un macchinario che effettua la lavorazione meccanica a freddo.

Dalla documentazione fornita, risulta che il progetto prevede una gestione separata delle due fasi. In particolare, questa istanza riguarda esclusivamente la FASE 1 che comporta una lavorazione meccanica e di movimentazione per separare il pannello fotovoltaico nei 4 componenti principali (cornice di alluminio, pannello di vetro, assemblato fotovoltaico (EVA, CIGS, PVF) e scatola di giunzione con cavi), mentre i restanti componenti del pannello, raggruppati per tipologia di rifiuto, verranno inviati ai centri di smaltimento autorizzati.

Dal momento che il proponente ha dichiarato l'intenzione di sviluppare in seguito l'attività della FASE 2 e che dalla FASE 1, eseguita al coperto, non si generano emissioni e/o odori, non si avranno impatti negativi sulla matrice atmosfera.

Si rimanda, pertanto, la valutazione delle emissioni ad una successiva istanza di modifica.

3.5 Traffico indotto

Il Proponente indica che è previsto un numero massimo di 2 viaggi/giorno in ingresso all'impianto, per un totale di 41 tonnellate/giorno.

Al fine di valutare l'impatto dell'intervento in progetto, in data 22/04/2025 è stato effettuato un monitoraggio sulla viabilità interessata dal passaggio dei mezzi da e per l'impianto nelle due fasce orarie considerate di punta (9:00-10:00 e 16:00-17:00).

Cautelativamente è stato considerato che i 2 mezzi/giorno destinati all'impianto transitino nell'ora di punta (è stata fatta una valutazione per ciascuna delle due fasce orarie sopra individuate). Il Proponente valuta l'incidenza del traffico indotto come scarsamente rilevante.

Pur osservando che nelle valutazioni non sono stati considerati i mezzi per l'allontanamento degli EOW e dei rifiuti prodotti e che l'incidenza dei mezzi dell'impianto è stata erroneamente valutata rispetto alla somma del traffico misurato sulla SP11 e su via Dante (e non sul singolo tronco stradale), si prende atto della valutazione del Proponente.

3.6 Rumore

Vista la tipologia di attività svolta il Proponente non ha presentato una Valutazione previsionale di impatto acustico in relazione agli interventi in progetto. A pag. 85 dello Studio Preliminare Ambientale viene inoltre indicato che il progetto non provoca modifiche sostanziali allo stato di rumore residuo. Si prende atto di quanto indicato dal Proponente e si formula la seguente proposta di condizione ambientale:

- A impianto funzionante a regime dovranno essere effettuati, in periodo di riferimento diurno dei rilievi fonometrici tesi a verificare il rispetto di quanto stabilito dal DPCM 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*; vista la presenza di un'abitazione a ovest dell'impianto particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica del limite differenziale di immissione sonora ai ricettori, da effettuarsi nelle maggiori condizioni di disturbo acustico ovvero con il funzionamento contemporaneo di tutte le sorgenti sonore al loro massimo livello di emissione.

3.7 Suolo/sottosuolo e acque sotterranee

Il Proponente indica che tutte le attività verranno svolte su aree pavimentate prevalentemente al coperto e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti avviene in cassone.

Dal momento che la documentazione presentata non contiene una descrizione dello stato attuale dell'area si ritiene utile che venga fornito:

10. una verifica dell'integrità delle pavimentazioni.

3.8 Gestione acque reflue e meteoriche

Nello Studio Preliminare Ambientale viene indicato che il nuovo impianto di trattamento dei pannelli fotovoltaici non necessita di acqua per scopi industriali e che non sono previsti scarichi di acque reflue industriali.

L'approvvigionamento idrico per uso potabile (servizi igienici) avviene esclusivamente tramite la rete acquedottistica.

Viene inoltre riportato quanto segue: *"Presso lo stabilimento è presente uno scarico di tipo civile generato dal bagno presente e scarichi di acque meteoriche attraverso i pluviali indicati nella tavola (vd Allegato 9)."*

Si evidenzia tuttavia che non sono state fornite informazioni sufficienti in merito alle modalità di gestione delle acque meteoriche, né una chiara individuazione dei punti di scarico delle acque reflue civili.

Si chiede pertanto di:

11. fornire una planimetria aggiornata con l'individuazione delle reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (distinguendo tra quelle provenienti dalle coperture e quelle relative ai

piazzali e alle vie di transito) e delle reti di scarico delle acque reflue civili, con indicazione puntuale dei relativi recapiti. In tale elaborato dovranno inoltre essere chiaramente individuate le aree operative del nuovo impianto.

12. Fornire una descrizione delle modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti i piazzali, con particolare riferimento alla presenza di aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e di quelli prodotti, eventualmente evidenziando la presenza di sistemi di trattamento prima dello scarico.

4 Conclusioni

Valutata la documentazione depositata dal Proponente, nei paragrafi precedenti sono state gli aspetti meritevoli di ulteriori approfondimenti/chiarimenti.

Si rimane a disposizione dell'Autorità Competente per eventuali ulteriori valutazioni.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<prot:SegnaturaInformatica prot:versione="3.0.0" prot:lang="it"
xmlns:prot="http://www.agid.gov.it/protocollo/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://www.agid.gov.it/protocollo/pec/">
  <prot:Intestazione>
    <prot:Identificatore>
      <prot:CodiceAmministrazione>arlpa_to</prot:CodiceAmministrazione>
      <prot:CodiceA00>A4A9D7E</prot:CodiceA00>
      <prot:CodiceRegistro>RParlpARPA2025</prot:CodiceRegistro>
      <prot:NumeroRegistrazione>00059455</prot:NumeroRegistrazione>
      <prot:DataRegistrazione>2025-07-08</prot:DataRegistrazione>
      <prot:OraRegistrazione>08:57:53</prot:OraRegistrazione>
    </prot:Identificatore>
    <prot:Oggetto>VAL_K13_2025_01169-GDC Recupero RAEE_lug-2025</prot:Oggetto>
    <prot:Classifica>
      <prot:Denominazione>B - PREVISIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI ORIGINE
ANTROPICA E NATURALE.B2 - VALUTAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA DI PIANI E
PROGETTI.B2.01 - Supporto tecnico nelle procedure di VIA</prot:Denominazione>
      <prot:CodiceFlat>2.2.1</prot:CodiceFlat>
    </prot:Classifica>
    <prot:Fascicolo>
      <prot:Denominazione>B2.01 Verifica di assoggettabilità a VIA -
Realizzazione di un impianto di recupero (R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche EER 160214 da realizzarsi in
Comune di San Pietro Mosezzo GDC Srls</prot:Denominazione>
      <prot:CodiceFascicolo>K13_2025_01169</prot:CodiceFascicolo>
    </prot:Fascicolo>
    <prot:Riservato>>false</prot:Riservato>
  </prot:Intestazione>
  <prot:Descrizione>
    <prot:Mittente>
      <prot:Amministrazione>
        <prot:DenominazioneAmministrazione>ARPA</prot:DenominazioneAmministrazione>
        <prot:CodiceIPAAAmministrazione>
prot:descrizione="ARPA">arlpa_to</prot:CodiceIPAAAmministrazione>
        <prot:CodiceIPAA00>A4A9D7E</prot:CodiceIPAA00>
      </prot:Amministrazione>
    </prot:Mittente>
    <prot:Destinatario prot:confermaRicezione="false"
prot:perConoscenza="false">
      <prot:PersonaGiuridica>
        <prot:Denominazione>PROVINCIA DI NOVARA</prot:Denominazione>
        <prot:PIVAoCF>01059850030</prot:PIVAoCF>
        <prot:ContattiPersonaGiuridica>
          <prot:IndirizzoTelematico>
prot:tipo="smtp">protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it</prot:IndirizzoTele
matico>
          </prot:ContattiPersonaGiuridica>
        </prot:PersonaGiuridica>
      </prot:Destinatario>
      <prot:DocumentoPrimario prot:nomeFile="VAL_K13_2025_01169-GDC Recupero
RAEE_lug-2025.pdf" prot:mimeType="application/pdf">
        <prot:Descrizione>VAL_K13_2025_01169-GDC Recupero
RAEE_lug-2025</prot:Descrizione>
        <prot:Impronta prot:algoritmo="SHA-
256">h3fHRE4Tl4oGKxNBrDvHXPkoCyp3ZYXQ/KIBgKp8A0E</prot:Impronta>
        <prot:firmatoDigitalmente>

```

<prot:UnDetached>true</prot:UnDetached>
</prot:firmatoDigitalmente>
</prot:DocumentoPrimario>
</prot:Descrizione>
</prot:SegnaturaInformatica>